

REPUBBLICA ITALIANA

**Regione Siciliana**

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
SERVIZIO ALLO STUDIO, BUONO SCUOLA E ALUNNI SVANTAGGIATI
L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale del 16 dicembre 2008 n. 19, recante *Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*;

VISTO il D. P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, recante Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto presidenziale n. 370/area I/S.G. del 28 giugno 2010, di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali;

VISTA la Legge Regionale n. 20 del 25 novembre 2002 ed in particolare l'art. 10, comma 1, con cui si è proceduto ad individuare la composizione dei Consigli di Amministrazione degli Enti Regionali per il Diritto allo Studio Universitario e comma 2, con cui è stato previsto che i rappresentanti dei Professori universitari di prima e seconda fascia, dei ricercatori universitari, degli studenti e delle categorie previste al secondo comma dell'art. 2 sono eletti dalle rispettive categorie delle Università di riferimento, con le medesime modalità fissate per le elezioni del C.d.A. delle Università ed in concomitanza delle stesse;

VISTO l'art. 10 della citata Legge Regionale n. 20 del 25 novembre 2002, ed in particolare il comma 4, secondo cui i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni, e possono essere rieletti una sola volta;

VISTA la nota prot. n. 16228 del 16/03/2015 con la quale il Magnifico Rettore dell'Università di Messina comunica a questa Amministrazione e per conoscenza al Presidente dell'ERSU di Messina, la disponibilità dell'Ateneo per i giorni 19 e 20 maggio c.a. a fornire la più ampia e fattiva collaborazione dei propri uffici per lo svolgimento dei procedimenti elettorali che l'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale vorrà indire, con le modalità prescritte dall'art.30 della l.r. n.20/2002;

VISTO l'art.30 della legge regionale n.20 del 2002;

RITENUTO di indire le elezioni nei giorni 19 e 20 maggio 2015 per il Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Messina, delle seguenti rappresentanze :
per il triennio 2015-2018

- a) n.1 rappresentante dei professori universitari di prima fascia
- b) n.1 rappresentante dei professori universitari di seconda fascia,
- c) n.1 rappresentante dei ricercatori universitari;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate e nell'esercizio delle proprie competenze sono indette, ai sensi del combinato disposto dell'art.10 e dell'art. 30 della l.r. 20/2002 le elezioni nei giorni 19 e 20 maggio 2015, in seno al Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Messina, delle seguenti rappresentanze :

- a) n.1 rappresentante dei professori universitari di prima fascia
- b) n.1 rappresentante dei professori universitari di seconda fascia,
- c) n.1 rappresentante dei ricercatori universitari;

Art.2

Le votazioni per i professori ed i ricercatori universitari per il triennio 2015-2018 avranno luogo:

Martedì 19 maggio dalle ore 9,00 alle ore 18,00

Mercoledì 20 maggio dalle ore 9,00 alle ore 14,00

Con successivo decreto verranno individuati i locali dei seggi elettorali e nominati i relativi componenti.

Art. 3

Sono ammessi al voto:

per i componenti, di cui all'art. 10 comma 1 punti c) e d) della legge regionale 20/2002,

l'elettorato attivo spetta a tutti i Professori e Ricercatori dell'Università degli Studi di Messina. I requisiti per l'elettorato attivo devono essere posseduti alla data delle votazioni. L'elenco dei nominativi degli aventi diritto all'elettorato attivo sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo almeno 20 giorni prima dalla data di votazione. Entro le ore 12,00 del 11 maggio 2015 gli interessati possono richiedere integrazioni e rettifiche. L'elettorato passivo spetta ai Professori e Ricercatori che hanno presentato istanza di candidatura nei termini previsti dal presente decreto. I requisiti per l'elettorato passivo devono essere posseduti alla data di emanazione di questo avviso. Non possono essere eletti né nominati coloro che non possano assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo. Possono essere nominati i Professori e i Ricercatori in regime di tempo pieno esercitato da almeno un anno. I Professori e i Ricercatori collocati in aspettativa obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, mantengono il solo elettorato attivo. Ai fini della limitazione dei mandati sono considerati validi quelli già espletati ed in corso. Non possono far parte degli organi degli E.R.S.U. coloro che a qualunque titolo fanno parte di società, aziende

o imprese che forniscono beni o prestano servizi in favore dei medesimi enti e coloro che hanno con questi rapporti contrattuali o liti pendenti. Non possono altresì farne parte i membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione delle Università, nonché i deputati dell'Assemblea regionale e i consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali.

Art. 4

L'elettore può esprimere una sola preferenza per ciascuna votazione relativa alla carica per la quale il candidato compete.

Per i componenti, di cui all'art. 10 comma 1 punti c) e d) della legge regionale 20/2002, le candidature devono pervenire esclusivamente per posta elettronica ed a pena di esclusione, alla mail ufficioelettorale@unime.it, **entro e non oltre le ore 12,00 del 6 Maggio 2015**. La mail di candidatura deve avere come oggetto: "candidatura elezioni delle rappresentanze, di cui all'art.10 comma 1 punti c), d) della legge regionale 20/2002, del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Messina del 19 e 20 maggio 2015". Sarà data pubblica comunicazione delle candidature presentate.

Art. 5

Sono nulle le schede:

- nelle quali il voto non risulti segnato con la matita fornita unitamente alla scheda elettorale;
- quelle che presentino segni o indicazioni tali da rendere possibile l'identificazione dell'elettore;
- quelle contenenti un numero di preferenze maggiori a quella consentita.

A parità di voti risulta eletto chi abbia la maggiore anzianità di ruolo, ed in caso di ulteriore parità il più anziano di età.

Art. 6

Risulteranno eletti i soggetti che avranno conseguito il maggior numero di preferenze.

I professori e i ricercatori durano in carica tre anni dall'insediamento.

La perdita delle qualifiche o dei requisiti di cui alle lettere c) e d) dell'art.10 comma 1, della l.r. 20/2002 comporta la decadenza dalla carica.

In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni o di ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione dell'eletto con il primo dei non eletti.

In caso di esaurimento della lista si procede ad elezioni suppletive.

Art. 7

La Commissione elettorale sarà nominata con successivo decreto del Magnifico Rettore dell'Università di Messina.

Art. 8

La Commissione elettorale, sulla base dei verbali trasmessi dai seggi, provvede a redigere il verbale dei risultati delle votazioni e trasmette i nominativi degli eletti al Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per l'adozione dei provvedimenti gestionali consequenziali.

Art. 9

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali conferiti saranno trattati per le finalità di gestione del presente bando.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo.

Art.10

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme di settore.

L'ASSESSORE

Maria Lo Bello

